

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1969

(22^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni » (440)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 271, 272, 274, 276, 277
ANDÒ	274, 276
BANFI	273, 274
BERTOLI	272, 276, 277
BIAGGI	274
BOSSO	273, 274, 277
CERAMI, <i>relatore</i>	271
LI VIGNI	274
PARRI	273
PICARDI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	272, 275, 276, 277

Discussione congiunta e rinvio:

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1959, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali » (565) (D'iniziativa del deputato Curti) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concer-

nente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione » (813)
(D'iniziativa del senatore Salari):

PRESIDENTE	Pag. 278, 281, 282, 283, 284, 285
ANDÒ	284
BERTOLI	280
BIAGGI	281
BORGHI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	281, 282, 284, 285
BOSSO	281, 282
LI VIGNI	281, 283
OLIVA	283, 285
SALARI	284
SOLIANO	283
ZUGNO, <i>relatore</i>	278, 280, 282, 283, 284

Discussione e approvazione:

« Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria » (744):

PRESIDENTE	266, 268, 269, 270
BANFI	267
BERTOLI	267, 269, 270
BORGHI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	268, 269, 270
BOSSO	268
CORRIAS Efisio, <i>relatore</i>	266, 268
LI VIGNI	270
SOLIANO	267, 268

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Antonini, Banfi, Belotti, Biaggi, Bertoli, Boso, Buzio, Cerami, Corrias Efisio, De Luca, Formica, Fortunati, Fossa, Li Vigni, Martinnelli, Medici, Oliva, Parri, Pennacchio, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Stefanelli e Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per il tesoro Picardi.

B U Z I O, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria » (744)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale alla industria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R R I A S, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame trae origine da un fenomeno verificatosi nell'ultimo dopoguerra, quando cioè anche in Italia si è avuta una forte espansione dell'attività industriale in genere e di quella chimica in particolare, che ha comportato un conseguente rilevante incremento del consumo del sale industriale.

Dai diagrammi pubblicati dalla Direzione generale dei monopoli apprendiamo che tale incremento è stato particolarmente notevole dal 1958 al 1967. Da un consumo di sali per uso industriale di circa 14 milioni di quintali nel 1958 si è passati infatti ad un consumo di 28 milioni di quintali nel 1967, cioè quasi il doppio. E tale incremento è ancora in atto.

A suo tempo, per fronteggiare la nuova improvvisa situazione determinatasi, il Monopolio si vide costretto ad effettuare delle

importazioni di sali da Paesi del bacino del Mediterraneo e contemporaneamente avviò, e poi realizzò, un programma inteso a raddoppiare la sua capacità produttiva, ampliando nella Penisola la salina di Margherita di Savoia e costruendo in Sardegna *ex novo* la salina di S. Antioco.

Inoltre, in relazione all'andamento sempre ascensionale della curva dei consumi del sale ed in considerazione del fatto che non si poteva fronteggiare con la produzione nazionale tale consumo, con la legge 5 luglio 1966, n. 519, fu consentita ai privati l'importazione anche dall'estero del sale ad uso industriale.

Il persistente aumento delle richieste di sale da parte dell'industria stimolò anche l'iniziativa privata in Sicilia, favorita dalle agevolazioni previste per le industrie del Mezzogiorno e da quelle della Regione. Così che oggi in Sicilia si produce sale in quantità addirittura maggiore di quanto produce il Monopolio; e si prevede che tale produzione avrà un ulteriore notevole aumento, mettendo così il Monopolio in condizione di estrema difficoltà per poter smaltire il proprio sale a prezzi remunerativi.

La legge del 1966 che ha consentito, come ho detto, l'importazione di sale dall'estero e la cessione alle industrie in esenzione da imposta, ha però posto il Monopolio in una situazione d'inferiorità. Mentre, infatti, il Monopolio può vendere soltanto all'industria, i privati possono vendere liberamente ai grossisti, i quali incettano partite di sale in quantità considerevoli e poi le rivendono alle industrie che ne hanno bisogno. Vi è poi la questione del prezzo. La legge del 1966 prevede che il prezzo di vendita del prodotto dell'Amministrazione dei monopoli sia stabilito con decreto del Ministro delle finanze, cioè con provvedimento formale, all'inizio di ogni anno; per il privato, invece, vi è la possibilità, caso per caso, di cedere il sale anche a prezzi inferiori, quindi di fare una concorrenza veramente efficace al Monopolio.

Altro vantaggio che ha l'industria privata rispetto al Monopolio è quello di poter concedere particolari facilitazioni nel pagamento.

Si è determinata dunque questa situazione. Il Monopolio produce sale in sempre mag-

giore quantità, però il consumo di sale ad uso industriale (quello ad uso alimentare è riservato, naturalmente, soltanto al Monopolio) vede le vendite da parte dello stesso Monopolio decrescere, mentre sono in aumento continuo le vendite da parte dei privati.

Per eliminare questi inconvenienti, il disegno di legge in esame prevede alcune facilitazioni, e cioè: la possibilità di effettuare la vendita dei sali industriali anche per il tramite dei grossisti, con l'osservanza di particolari cautele che verranno statuite dall'Amministrazione dei monopoli; una certa elasticità nella determinazione e nella manovra dei prezzi che ne consenta il tempestivo adeguamento in relazione all'andamento del mercato del sale; la facoltà per l'Amministrazione di consentire dilazioni nel pagamento.

L'approvazione del disegno di legge è molto importante per il Monopolio nel momento in cui, anche per effetto della meccanizzazione, si prevede un incremento notevole della produzione del sale. Qualora il disegno di legge non venisse approvato, gran parte della produzione di sale rimarrebbe giacente sui piazzali delle saline, esposto alle intemperie e subendo una notevole perdita per cali. Questa evenienza avrebbe effetti negativi in particolare sulle saline della Sardegna. La salina di S. Antioco, della quale ci siamo occupati quando abbiamo affrontato il problema degli operai stagionali, dovrebbe aumentare il ritmo di lavoro che attualmente è ridotto.

Per tutte queste ragioni penso che la Commissione vorrà convenire con me sulla necessità di approvare al più presto il disegno di legge e senza che subisca modifiche che ne alterino il contenuto.

Aggiungo — e concludo — che la 9ª Commissione industria ha espresso parere favorevole al provvedimento.

BERTOLI. Mi rendo conto dei motivi che stanno alla base della presentazione del disegno di legge e che sono stati esposti sinteticamente e chiaramente dal relatore. Ho però qualche perplessità circa la possibilità per il Monopolio di vendere il sale a dei grossisti, che potrebbe creare di fatto

(e qui vorrei qualche delucidazione dal relatore) una sorta di oligopolio nella distribuzione. Mi diceva poco fa il Sottosegretario che in Sardegna i grossisti sono quattro o cinque. Ma quanti sono nel resto del Paese? Se questi grossisti traggono già vantaggio dalla vendita di sale prodotto da privati, tale vantaggio si rafforzerà se anche il Monopolio dello Stato vende loro il sale per uso industriale. Non solo. All'articolo 1 è detto che i grossisti sono autorizzati a cedere i sali alle industrie con l'osservanza di particolari cautele. Se queste cautele potessero essere esplicitamente indicate, magari con un emendamento proposto dalla stessa Amministrazione dei monopoli, forse le mie perplessità potrebbero essere superate e si potrebbe essere favorevoli al provvedimento.

BANFI. Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge. Le preoccupazioni testè esposte dal senatore Bertoli mi sembrano del tutto legittime; però sbagliremmo se volessimo introdurre nel disegno di legge norme particolarmente dettagliate in materia di monopoli; più norme disciplinari introduciamo, più queste vengono evase e diventano giustificazione di una politica sbagliata.

Qui noi abbiamo nominato un Consiglio di amministrazione: se non funziona, il Governo lo sostituisca. È questione, quindi, di responsabilità politica di questi stessi Consigli di amministrazione che sono oggetto di molte critiche; io stesso, molte volte, li ho criticati. Se poi noi volessimo introdurre norme particolareggiate per cautela, ne lasceremmo sempre fuori qualcuna; e d'altra parte i commercianti e gli industriali sanno benissimo come eluderle.

Credo quindi che il disegno di legge debba essere approvato così com'è, con l'impegno da parte del Governo, ma anche da parte nostra, di vigilare perchè questi Consigli di amministrazione facciano gli interessi della collettività.

SOLIANO. Rifacendomi alla precisazione del senatore Bertoli, anch'io, francamente, non vedo chiaramente come questo nuovo sistema possa tradursi in una

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

particolare agevolazione; perchè, in effetti, con tale sistema, noi introduciamo tra Monopolio e industria privata, un intermediario che oggi non esiste.

P R E S I D E N T E . Che opera già, però, per il sale che si produce in Sardegna e Sicilia.

S O L I A N O . Qui viene in luce la figura del grossista, e cioè di un terzo che si introduce tra l'Amministrazione e le industrie private il quale potrà raccogliere una serie di richieste da parte dell'industria privata e acquistare esso stesso grosse quantità dal Monopolio, per poi distribuirle. Io, ripeto, non vedo molto chiaramente come l'introduzione della figura del grossista possa tradursi in un particolare vantaggio.

Siccome la legge prevede una nuova disciplina nella determinazione dei prezzi, e possibilmente anche dei nuovi prezzi, non c'è dubbio che se oggi si dice che non è competitivo il prezzo di cessione tra il Monopolio e l'industria privata, si addiverrà a una diminuzione del prezzo, e quindi a una diminuzione di determinati margini a favore di questo terzo intromessosi tra Monopolio e industria privata.

Una seconda osservazione riguarda l'articolo 3, che dà facoltà all'Amministrazione autonoma dei monopoli, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, di consentire dilazioni di pagamento, senza stabilirne i limiti e senza neanche stabilire, eventualmente, dei prezzi diversi.

C O R R I A S , relatore. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Soliano in merito alle dilazioni di pagamento per i sali venduti per usi industriali, è chiaro che l'Amministrazione dei monopoli si varrà di questa facoltà nei limiti che sono contemplati dalle leggi.

Noi oggi siamo in questa condizione: che mentre il Monopolio vende soltanto all'industria direttamente, vi sono industrie che hanno grandi esigenze, altre che ne hanno di minori; c'è chi compra poco e chi compra molto. Quindi è chiaro il vantaggio derivante dall'introduzione del grossista, il quale,

vendendo alle singole industrie, porta alla possibilità di una limitazione di prezzo. È chiaro che le cautele che erano state previste anche nella legge 5 luglio 1966, n. 519, saranno prese in considerazione dal Consiglio di amministrazione, per evitare che si vadano a ledere gli interessi dei privati.

B O S S O . Effettivamente questa necessità di inserire la figura del grossista è proprio sentita, in quanto vi sono sì dei grandi consumatori, ma vi sono, per esempio, oggi, anche delle industrie che consumano quantitativi molto più modesti, come quelli occorrenti per la desalinizzazione dell'acqua nelle caldaie, per l'anticongelamento e così via.

Quindi mi pare che questa facilitazione, naturalmente subordinata a cautele, debba essere concessa.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. Le osservazioni che sono state fatte qui da varie parti si fondano su un presupposto, cioè che l'approvvigionamento del sale presso il Monopolio si svolga a un costo meno elevato, mentre questo approvvigionamento riuscirebbe più costoso se effettuato tramite i grossisti.

Questa osservazione può valere per le grandi industrie, al cui approvvigionamento diretto provvede già l'Amministrazione dei monopoli di Stato; non si verifica però per le piccole e medie industrie, i cui prelievi partono da un quintale di sale per raggiungere quantitativi ancor più modesti, in rapporto alle esigenze delle industrie stesse che non possono approvvigionarne quantitativi maggiori anche in considerazione del deperimento del materiale immagazzinato.

Per valutare queste considerazioni bisogna tener presente l'organizzazione di produzione e di distribuzione del Monopolio. La vendita dei sali in esenzione di imposta può essere effettuata soltanto direttamente presso le saline del Monopolio, ovvero presso gli organi di distribuzione, i depositi e i magazzini di vendita.

Le saline presso le quali, come ha detto l'onorevole relatore, avviene la vendita diretta del sale all'industria sono quelle di

Margherita di Savoia, Cagliari e S. Antioco. Il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha esaminato la possibilità di aprire queste saline anche ai piccoli e medi consumatori; però si è rilevato che non è possibile consentire indiscriminatamente a tutte le industrie il prelevamento del sale presso le saline, non solo perchè non c'è disponibilità di spazio dove la vendita ha luogo, ma anche perchè, per esempio, la ricettività di alcuni comuni, come quello di Margherita di Savoia, è già oggi tale da rendere difficile l'approvvigionamento degli autotreni e dei vagoni ferroviari, e si son dovuti stabilire, tra l'altro, dei turni, che determinano lamentele da parte degli interessati per il notevole disservizio.

Vi è poi da considerare che per le ditte che prelevano modesti quantitativi di sale (abbiamo fatto l'esempio di un quintale) riuscirebbe particolarmente oneroso, in funzione della distanza della propria sede dalle saline, procedere direttamente al prelievo, anche perchè, data l'esiguità dei quantitativi, non viene utilizzata appieno la capacità dei mezzi di trasporto. Ciò automaticamente determina una maggiorazione dei costi, che risultano addirittura proibitivi per le piccole e medie industrie che effettuassero piccoli prelevamenti presso le saline di Cagliari e S. Antioco, data l'onerosità del trasporto marittimo, dello scarico in un porto della Penisola e del ricarico e successivo trasporto su mezzi terrestri fino alla sede di utilizzazione del sale. I depositi e magazzini di vendita del Monopolio presentano, è vero, il vantaggio della capillarità; questi punti di distribuzione (ve ne sono oltre seicento in Italia) sono pertanto abbastanza vicini e quindi più accessibili alle medie e piccole industrie: però l'affluire del sale nei centri di distribuzione comporta un notevole aumento del prezzo di vendita, il quale, per le operazioni di trasporto, carico, scarico e immagazzinamento, è stato stabilito in 1.700 lire al quintale, franco bilancia del luogo di vendita, contro le 320 lire al quintale franco bilancia presso le saline. Su questa differenza di prezzo incide moltissimo il costo del trasporto, nel quale bisogna comprendere il carico, il trasporto marittimo e terrestre e la distribuzione dei piccoli quantitativi con

piccoli automezzi. I grossisti invece possono organizzare le cose in modo migliore, riunendo le richieste di sale delle varie piccole e medie industrie, effettuando prelevamenti diretti di grossi quantitativi presso le saline e stabilendo opportunamente il percorso degli automezzi volta per volta, in modo da distribuire i quantitativi richiesti dalle piccole e medie industrie senza dover sopportare eccessive spese. Si tratta, praticamente, di una migliore organizzazione della distribuzione operata dalla libera iniziativa privata. Non vi sono fondate preoccupazioni che i grossisti possano rendere molto onerosi i prezzi di cessione del sale agli utilizzatori, in quanto sono vincolati, da una parte dai prezzi di vendita stabiliti dai vari organi dell'Amministrazione dei monopoli e dall'altra anche dai prezzi praticati dalle altre ditte concorrenti private, oltre i quali evidentemente non si può andare, perchè altrimenti non si potrebbe collocare il sale prelevato.

B E R T O L I . Il prezzo del sale è stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi?

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. No, in quanto non si tratta di sale per uso alimentare. È un prodotto esclusivamente industriale.

In conclusione, il Governo è d'accordo sul provvedimento e ne chiede l'approvazione, perchè viene incontro alle esigenze delle piccole e medie industrie, che per i prelevamenti del sale loro necessario si trovano in difficoltà.

B E R T O L I . Quanti sono i grossisti in Italia?

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Grosso modo, sono una quindicina e, ripeto, il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato esegue su di essi tutti i controlli.

P R E S I D E N T E . Mi sia consentito esprimere una brevissima considerazione.

Con questo disegno di legge si dà al Monopolio del sale una maggior agilità nei confronti del mercato all'ingrosso, quel mercato

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (12 novembre 1969)

cioè che non riguarda i consumi alimentari; in definitiva, gli si dà la possibilità di avere un'agilità di trattazione e di consegna che oggi possiedono soltanto gli operatori privati. Quindi anch'io, come membro della Commissione, mi dichiaro perfettamente d'accordo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I sali di cui al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie con l'osservanza di particolari cautele stabilite dall'Amministrazione stessa.

BERTOLI. Per dichiarazione di voto. Debbo confessare, con un certo rincrescimento, che sia ciò che ha detto il relatore e sia ciò che ha detto l'onorevole Sottosegretario non mi hanno convinto perfettamente, perchè il salto di prezzo da 320 lire a 1.700 al quintale penso che dovrà verificarsi anche col trasporto effettuato dal grossista, anzi forse in misura maggiore. Se si trattasse di un problema determinato dalla scarsità dei punti di distribuzione del Monopolio, potrei capire; ma poichè in Italia questi punti sono seicento (per cui è da supporre che ve ne sia sempre qualcuno abbastanza vicino alle sedi delle piccole e medie industrie), come i grossisti possono distribuire piccoli quantitativi, trasportandoli dalle saline ai luoghi di consumo, ad un prezzo inferiore rispetto a quello che può praticare il Monopolio, che trasporta quantitativi molto maggiori? Io non vedo la convenienza, per i piccoli consumatori di sale industriale, di ricorrere ai grossisti piuttosto che direttamente ai punti di distribuzione del Monopolio.

Questa è la ragione fondamentale per cui dichiaro che noi del Partito comunista ci asterremo dalla votazione sull'articolo 1 e sul disegno di legge nel suo complesso, men-

tre daremo voto favorevole agli articoli 2 e 3.

BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei far osservare che è vero che i punti di distribuzione del Monopolio possono disporre il trasporto di grossi quantitativi; tecnicamente però questo pone anche il problema delle giacenze, perchè una troppo lunga giacenza determina un grosso calo del sale depositato e provoca automaticamente un danno all'azienda del Monopolio.

Col sistema di consentire ai grossisti la distribuzione di sale per uso industriale si elimina in gran parte anche questo problema tecnico, creato dal fatto che, rifornendosi le piccole e medie industrie di piccoli quantitativi, il sale trasportato resterebbe in giacenza per lungo tempo, per cui si verifichebbe il già citato fenomeno del calo, che incide in misura notevolissima sulla economicità della distribuzione.

Dai grossisti, invece, viene prelevato il quantitativo occorrente. La distribuzione organizzata dai grossisti con grossi automezzi consente di contenere i prezzi in misura notevole e alleggerisce il fenomeno delle giacenze presso i centri di distribuzione. E ripeto: si parla sempre di sale esclusivamente ad uso industriale.

LIVIGNI. Dichiaro che ci asterremo dalla votazione sul primo articolo, voteremo a favore del secondo e del terzo e ci asterremo dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura:

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1966, n. 519, è sostituito dai seguenti:

« Con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i li-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (12 novembre 1969)

miti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.

Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una Commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata ».

(È approvato).

Art. 3.

È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni » (440) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rota-

zione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E R A M I , *relatore*. Onorevoli senatori, con l'articolo 2, primo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 38, vennero istituiti, presso ciascuno degli istituti speciali ISVEIMER, IRFIS e CIS, fondi di rotazione a carattere permanente destinati alle concessioni, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, di finanziamenti per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti.

Le somme che affluiscono ai suddetti fondi di rotazione pervengono e pervengono sia in forza delle assegnazioni permanenti stabilite dall'articolo 1 della legge istitutiva suddetta, sia dalle somme derivanti dall'applicazione della legge 30 luglio 1955, n. 623, che dai prelievi autorizzati dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e 29 giugno 1960, n. 657.

Queste ultime tre leggi si riferiscono alla utilizzazione di parte dei prestiti di cui agli accordi stipulati, rispettivamente, il 20 maggio 1955, il 30 ottobre 1956 ed il 7 maggio 1958, con gli Stati Uniti d'America.

Il totale delle somme affluite ai sopraddetti fondi di rotazione ammontano: a lire 28,7 miliardi quelle derivanti dall'applicazione delle leggi n. 38 del 1955 e n. 623 del 1959 ed a lire 32,4 miliardi quelle derivanti dall'applicazione delle leggi n. 48 del 1957, n. 102 del 1958 e n. 657 del 1960.

Poichè per la concessione dei finanziamenti a valere sui suddetti fondi di rotazione sono previste, dalle vigenti norme in materia, tali laboriose procedure che, più che agevolare, ostacolano l'esigenza di facilitare, anche sotto l'aspetto burocratico, l'accesso al credito da parte degli operatori economici del Mezzogiorno, col disegno di legge in esame si vuole soddisfare l'esigenza di semplificare al massimo tali procedure.

Il disegno di legge n. 440, già approvato in sede legislativa dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati, consta di quattro articoli che prevedono: 1) il conferi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

mento agli istituti speciali ISVEIMER, IRFIS e CIS delle somme affluite ai rispettivi fondi di rotazione in forza delle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, e 30 luglio 1959, n. 623; 2) la destinazione di tutte o parte di dette somme conferite ad aumento dei fondi di dotazione ed il versamento delle eventuali somme eccedenti il fondo speciale di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, al quale fondo speciale viene anche assegnato il dividendo spettante allo Stato in dipendenza dei predetti conferimenti ai fondi di dotazione; 3) il conferimento ai suddetti istituti ISVEIMER, IRFIS e CIS delle somme affluite ai rispettivi fondi di rotazione in forza delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e 29 giugno 1960, n. 657, e da utilizzare per la concessione dei finanziamenti a piccole e medie industrie giusta quanto previsto dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti; 4) la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, dei contributi per l'applicazione dei tassi di interesse agevolato stabilito dal Comitato interministeriale per il credito ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Inoltre si esclude lo Stato da qualsiasi onere a suo carico e si stabilisce che gli Istituti assumono tutti i rischi e gli oneri inerenti ai finanziamenti concessi; si prevede la rappresentanza del Tesoro in seno ai Consigli di amministrazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS.

Ritenendo, pertanto, che il disegno di legge in esame soddisfi le esigenze di agevolare la concessione del credito agli operatori economici del Mezzogiorno snellendo la prassi in atto vigente, ne condivido la impostazione e ne raccomando l'approvazione.

BERTOLI. Vorrei chiedere un chiarimento e mi scuso in precedenza con i colleghi se, non avendo potuto esaminare a fondo il provvedimento, farò forse perdere del tempo per qualcosa che non ho ben capito.

Queste somme vengono attualmente assegnate ai fondi di rotazione degli Istituti speciali meridionali con una procedura diversa da quella che verrebbe adottata con il disegno di legge oppure si tratta di somme che non sono destinate ai fondi di rotazione e che

attraverso il disegno di legge, noi assegnamo agli Istituti suddetti? Questo è il primo punto che non ho compreso.

Ci sono 28,7 miliardi, 32,4 miliardi, che vengono assegnati ai fondi dell'ISVEIMER, IRFIS e CIS. Queste somme sarebbero conferite ai fondi di dotazione, o no?

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la prima parte sarebbero conferite ai fondi di dotazione.

BERTOLI. Questo mi lascia qualche perplessità. So da notizie abbastanza attendibili che la situazione dell'ISVEIMER non è fra le più floride e delle più sicure perchè ci sono in « sofferenza » somme per parecchie decine di miliardi; si parla di 30 miliardi.

Ora, prima di conferire ancora altre decine di miliardi, vogliamo vedere un po' la situazione dell'ISVEIMER? Perchè il relatore, o il Governo, non ci presentano la situazione dell'ISVEIMER, in maniera che noi possiamo vedere realmente come stanno le cose prima di concedere un conferimento di altre cospicue somme di denaro? Questa è la ragione per cui chiedo che la discussione venga rinviata in attesa di ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Si tratta di una pregiudiziale, sotto un certo aspetto.

BERTOLI. Non è che siamo contrari al disegno di legge; ma vorremmo vederci più chiaro.

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La situazione non cambia in ordine ai conferimenti di queste somme che si danno all'ISVEIMER. Muta il sistema, per rendere più snelle le procedure a favore dei beneficiari, cioè delle piccole e medie industrie del Mezzogiorno; perchè, mentre oggi questi stessi finanziamenti vanno al fondo di rotazione, con tutte le implicazioni che comportano, da oggi andranno al fondo di dotazione, quindi si accresce la potenzialità economica dell'ente anche in relazione al mercato esterno; vale a dire si incrementa il patrimonio, in modo che le obbligazioni che vanno ad emettere l'ISVEIMER, il CIS e l'IRFIS

hanno la possibilità di essere più facilmente collocate sul mercato.

Quindi è proprio per questo motivo che è necessario cambiare la struttura di cui trattasi, per rendere più snella, più agile la procedura e per consentire che la nuova legge sulla Cassa per il Mezzogiorno (la 717 del 1965) possa funzionare con maggiore snellezza.

Non vedo perciò la consistenza del rilievo mosso dal senatore Bertoli. La situazione economica dell'IRFIS si potrà vedere a parte; è un altro discorso. Qui si tratta di venire incontro alle piccole e medie industrie che trovano un'enorme difficoltà anche per quanto riguarda le garanzie. Con il sistema che si propone, è possibile che i controlli diminuiscano, e c'è pure la possibilità che gli Istituti possano arrivare a transazioni anche parziali. Oggi, viceversa, con la garanzia statale data al 70 per cento ci si deve attenere alle norme del diritto comune, cioè del diritto civile e quindi tutto diventa molto più pesante, e questa pesantezza agisce sulla possibilità, per le piccole e medie industrie, specialmente del Mezzogiorno, di far fronte alle proprie esigenze. Ed è per questo motivo che il disegno di legge è stato presentato.

Non vedo, se questo è il motivo del rinvio, perchè si debba ancora soprassedere in merito a un provvedimento che è anche stato profondamente discusso dalla Camera dei deputati, che l'ha approvato.

B O S S O . Ho preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario. Tra l'altro mi compiaccio che si possa avere una sburocratizzazione di procedura che faciliti il finanziamento di piccole e medie industrie. Mi dichiaro senz'altro favorevole a quanto può agevolare la situazione del Meridione. Purtroppo però una eliminazione di determinati controlli verrebbe ad aggravare quanto già sta avvenendo, per cui, insieme alle messi, che sono cresciute anche copiose in quelle regioni, sono cresciute anche le erbacce.

Quindi bisogna che qualche cosa intervenga per orientare le scelte su questi finanziamenti. Esistono anche istituti che fanno ricerche di mercato, che possono stabilire dove sono i centri di mercato nelle zone in

cui queste industrie possono operare, ma c'è chi, anche in buona fede, affronta spese industriali senza alcuna possibilità di riuscita.

In sostanza direi che, anche senza tardare oltre ad approvare il disegno di legge, ci dovrebbe essere, da parte della Commissione finanze e tesoro, una specie di voto affinché si esamini la politica fatta in questi ultimi tempi in questo campo: un esame sereno, obiettivo delle iniziative per accertare quali sono andate a buon fine e quali hanno dato risultati negativi, in modo che questo possa servire di orientamento.

P A R R I . Anch'io desideravo esprimere un pensiero analogo. Non ho obiezioni da fare in merito al disegno di legge, perchè è chiara la ragione e ne vedo anche l'utilità. Non ritengo perciò di associarmi alla proposta di rinvio. Ritengo però doveroso, nell'occasione stessa, di segnalare al Governo, e in particolare al Ministro del tesoro, l'interesse generale della Commissione ad esaminare particolarmente il funzionamento di questi Istituti speciali. Senza voler discriminare sulla situazione e sul mercato dell'uno o dell'altro istituto, il Governo ci deve dire qual è il risultato derivante dalle operazioni di tali Istituti.

B A N F I . Anch'io non ho particolari osservazioni da fare sul disegno di legge in quanto tale; però l'occasione si presta, da parte nostra, a sollevare alcuni problemi relativi al funzionamento di questi Istituti, perchè io ho avuto, per ragioni professionali, la occasione di vedere alcuni esempi del funzionamento dei finanziamenti e debbo dire che sono rimasto scandalizzato, onorevole Sottosegretario, di quello che ho visto.

Avviene che le aziende — quelle che giustamente il collega Bosso ha definito avventuriere — creano nuovi impianti e ottengono dalle imprese che forniscono i macchinari fatture raddoppiate, sulla base delle quali ricevono i finanziamenti. Dopo di che tali aziende falliscono. Mi è personalmente capitato di apprendere da un industriale milanese che questi non aveva che da scegliere tra decine di aziende fallite nel Centro-sud da acquistare a

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

basso prezzo. Il debito ricade sugli istituti, i vantaggi vanno agli industriali. Ebbene, una situazione siffatta deve cessare.

PRESIDENTE. Uno o due casi posso anche prevederli, ma decine...

BOSSO. Forse anche centinaia!

BANFI. Le assicuro, signor Presidente, che questa è la realtà. Del resto, è sufficiente vedere quante sono presso i tribunali di Latina e Frosinone, per esempio, le aziende fallite e vendute all'asta.

Tutto questo denota un cattivo funzionamento, una mancanza di controllo sulle fatture che vengono presentate dagli industriali in questione. Si controllano forse i prezzi? Si controlla forse la esistenza effettiva dei macchinari fatturati onde ottenere il finanziamento? Sono grossi problemi che vanno risolti, questi, e in proposito mi trovano senz'altro consenziente le affermazioni fatte dal presidente Parri circa la necessità che la Commissione approfondisca tale aspetto della questione.

LIVIGNI. Ho presentato ieri una interrogazione che riguarda il comune di Fiorenzuola, dove si trova una fabbrica che improvvisamente, senza alcun valido motivo, si prepara a chiudere i battenti perchè deve andare nel Meridione!

Sono anch'io dell'avviso che varrebbe la pena di approfittare di questa occasione per discutere della situazione delle regioni meridionali, che pone una serie di problemi di ordine economico, occupazionale e anche di ordine pubblico. Tanto se si considera che il disegno di legge che abbiamo sott'occhio non può certo definirsi una perla di chiarezza. Non è, per esempio, che tutti i fondi vadano ai fondi di dotazione. Dice la legge: in tutto o in parte. Anche da questo punto di vista pertanto è necessario un approfondimento. Lo stesso dicasi per la formulazione della possibilità d'intervento della Cassa del Mezzogiorno, esposta in maniera assolutamente vaga e approssimativa. Senza tale approfondimento, è invero difficile approvare a scatola chiusa un disegno di legge che ha

implicazioni economiche e legislative di notevole importanza.

BIAGGI. Dopo quanto è stato detto dai colleghi che sono intervenuti, non mi sembra illogico proporre che, pur approvando il disegno di legge sottoposto al nostro esame, si proceda a una specie di «earing», così come è stato fatto in altre occasioni, convocando cioè i responsabili degli enti affinché ci diano spiegazioni sul funzionamento dei vari istituti e sugli inconvenienti che sono stati in questa sede rilevati.

ANDO'. Le perplessità manifestate sono per me motivo di soddisfazione, in quanto confermano il senso di responsabilità della Commissione. Non mi sembra tuttavia necessario che tali perplessità vengano esasperate fino a dover giungere, come proposto dal collega Biaggi, ad una specie di inchiesta conoscitiva. Sono d'accordo che una certa attenzione vada rivolta al funzionamento di questi Istituti, ma personalmente preferirei demandarne il compito allo stesso Ministero del tesoro, piuttosto che darle la dimensione di una indagine conoscitiva, che potrebbe alla fine risolversi in interventi in un certo senso frenanti, poichè, ove sorgessero dei sospetti più o meno generici, ne soffrirebbe il funzionamento degli istituti in questione.

PRESIDENTE. Esprimerò brevemente alcune considerazioni.

Che il disegno di legge abbia lo scopo di togliere un certo fastidio agli organi che oggi provvedono ad amministrare questi fondi — e vi provvedono con diligenza, ma sottoposti a quelle che possono essere le pause dovute a crisi di Governo, e via dicendo, o anche ad una prospettiva politica che non sempre può essere equamente valutabile sui 360 gradi dell'orizzonte —, questo traspare anche dalla relazione.

Un aspetto commendevole del disegno di legge è questo: che, affidando agli organismi penalizzati del credito l'esame delle domande, anche le procedure, in definitiva, finiscono con l'essere meno farraginose, pure se le procedure del credito sono sempre piuttosto faticose.

Sono quindi pienamente convinto che, sotto questo punto di vista, il provvedimento bisogna farlo procedere speditamente. C'è, però, un fatto curioso, e cioè che le somme assegnate agli istituti speciali da questo disegno di legge verrebbero conferite, dirò così, senza beneficio di inventario. Questo è l'interrogativo sul quale si è appuntata l'attenzione dei colleghi intervenuti nel corso della discussione e, a mio giudizio, non essendo stato chiarito alla Camera dei deputati, potrebbe meritare una relazione suppletiva nell'entrante settimana, da parte dell'onorevole Sottosegretario al tesoro.

Le somme affluite a questi fondi sono, secondo quanto dice la relazione, circa 61 miliardi. Ora esse verrebbero stabilmente conferite ai fondi, ma al lordo delle perdite subite: e questa è veramente una anomalia. Comunque la si guardi, qualsiasi istituto di credito direbbe: fino ad oggi c'è stata una gestione, questa gestione la mettiamo a stralcio, il netto verrà in aumento dei fondi di rotazione. Più il netto è ampio e più aumenteranno i fondi, e viceversa; ma che un istituto di credito, i cui fondi di rotazione dovrebbero essere assegnati al netto di ogni peso, debba vedersi attribuiti fondi già investiti e magari in parte in sofferenza, senza beneficio di inventario, ritengo che non sia del tutto corretto.

Fatta questa considerazione, debbo soggiungere che, in situazioni del genere, è estremamente difficile arrivare a priori a stabilire il *quantum* del conferimento. Se c'è un'azienda che è in ritardo nella restituzione delle quote di mutuo è difficile affermare con sicurezza che, allora, il credito varrà all'80, al 70, al 40 per cento. Per cui potrebbe darsi che, sentita la relazione dell'onorevole Sottosegretario, noi tutti possiamo giungere ad approvare il disegno di legge con la sola raccomandazione di mettere in evidenza, a parte, le perdite che dovessero emergere.

Tuttavia, qualora ci fossero partite già definite negativamente, cioè rientri già definibili anche se soltanto in percentuale, sarebbe veramente strano che noi oggi le assumessimo come buone, lasciando poi agli Istituti speciali meridionali di collocare nelle loro perdite queste differenze. Ecco, sotto

questo punto di vista, non saprei veramente come non associarmi a quanto hanno osservato i colleghi di tutte le parti politiche.

Pertanto, dato che nell'insieme il disegno di legge è accolto da tutti, ma tutti hanno dichiarato che, dal momento che ve n'è la possibilità, sarebbe meglio, come si dice, guardarci dentro un po', possiamo procedere in questo senso. L'occasione, senza dubbio, c'è già stata altre volte, perchè ogni qualvolta questi fondi sono stati accresciuti, non per conferimento ma per assegnazione di mezzi con legge, un chiarimento l'abbiamo avuto. Però qui non si tratta di assegnare, bensì di conferire e il problema del conferimento di mezzi ad istituti di credito è un problema che dobbiamo trattare con la massima chiarezza possibile.

P I C A R D I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vi è alcuna difficoltà da parte mia anche ad un rinvio del provvedimento, anche se non ne vedo la ragione.

Ci troviamo in presenza di due ordini di osservazioni. La prima, di carattere generale, è la seguente: vediamo che cosa succede in questi istituti. Ma allora dobbiamo fare un discorso di politica economica generale che esula dall'esame di questo provvedimento. Comunque, si scelga il modo e il tempo per fare questo discorso. È chiaro che la Commissione ha il diritto di pretendere e il Governo sarà a disposizione per fare anche questo discorso più allargato per venire a quello che sta avvenendo nella politica meridionalistica per quanto riguarda questi finanziamenti.

Tuttavia vorrei fin da adesso fare una osservazione in merito al rilievo fatto dal Presidente. Qui sono citate una quantità di leggi e il relatore le ha indicate, ma la legge fondamentale alla quale ci rifacciamo è quella del 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni, cioè quella legge che ha creato degli appositi fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese industriali nei territori del Mezzogiorno. A questi fondi di rotazione sono state conferite assegnazioni in via permanente per complessivi 28 miliardi, ai sensi pro-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

prio di questa legge istitutiva di questi fondi e della legge 30 luglio 1939, n. 623 riguardante il finanziamento delle piccole e medie industrie; inoltre, sono state conferite anticipazioni per complessivi 32 miliardi provenienti dai prestiti del Governo americano, che sono già in corso di rimborso.

Ora, poichè le perdite accertate su ciascuna operazione di mutuo gravano in ragione del 30 per cento sugli istituti gestori e per il 70 per cento a carico dei fondi di rotazione, di modo che i finanziamenti più rischiosi vengono ad essere affidati ai fondi di rotazione, si è pensato di dare queste somme già assegnate, anzichè ai fondi di rotazione, al patrimonio degli enti per permettere quella operazione cui accennavo un momento fa, cioè creare maggiore possibilità di emissione di obbligazioni, altrimenti gli enti medesimi si troverebbero in difficoltà.

Ora, le delibere concessive dei mutui che sono adottati dai tre istituti meridionali sono soggette a controllo, ma solo di legittimità, da parte del Tesoro; è esclusa ogni interferenza in merito alle singole operazioni. Che cosa si verifica? Che il tasso di interesse sui finanziamenti a valere sul fondo di rotazione stabilito ai sensi della legge n. 38 nella misura del 5,50 per cento, cioè in misura tale che possa consentire il riconoscimento anche di una provvigione agli istituti oltre che al pagamento dell'interesse dovuto al Governo americano sui prestiti, che è del 4 per cento, successivamente, per effetto di ulteriori provvidenze creditizie a favore delle imprese industriali del Mezzogiorno, è sceso al 4 per cento mediante un contributo in interessi da parte della Cassa del Mezzogiorno.

Poi, successivamente ancora, in virtù delle leggi che ha citato il relatore, il tasso è sceso al 3 per cento col contributo sugli interessi da parte del Ministero dell'industria. Ora, di conseguenza, si verifica che ogni iniziativa finanziaria è soggetta a più controlli di contenuto analogo ai fini della riduzione del tasso, con conseguente ritardo nella realizzazione dei programmi. Anche gli istituti, oltre che l'ufficio competente ministeriale, hanno lamentato questa pesantezza. Il presente disegno di legge viene quindi incontro all'esigenza di uno snellimento delle procedure, aver-

tita soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge n. 717 del 1965, di rilancio della Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Su questo sono tutti d'accordo.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Se si è d'accordo su tali ragioni, si potrebbe benissimo approvare il disegno di legge, perchè il discorso sulla politica meridionalistica è indipendente da questo provvedimento.

BERTOLI. Non si tratta di un discorso sulla politica meridionalistica.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma è un discorso sulla gestione, sulle difficoltà economiche di questi enti. Io vorrei precisare al Presidente, che ha fatto tali rilievi, che l'IRFIS, l'ISVEIMER e il CIS destineranno le somme, in tutto o in parte, all'aumento dei rispettivi fondi di dotazione, ma non è che faranno ciò autonomamente: ci vorrà un decreto del Ministro.

PRESIDENTE. Noi concediamo a pacchetto chiuso l'incremento dei fondi e non sappiamo, di questo pacchetto, quant'è la parte viva e quant'è la parte andata disgraziatamente a male. Io credo che sia nello stesso interesse dei meridionalisti dire le cose chiaramente. Però l'onorevole Sottosegretario ci invita a far passare questo provvedimento, impegnandosi egli a portarci prossimamente tutti i dati richiesti.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Io non vedo la relazione tra una indagine sulla situazione economico-finanziaria di questi enti e sulle procedure da essi adottate e il provvedimento in esame. Comunque, da parte mia non c'è nessuna difficoltà a portare successivamente tutte le notizie e i dati che sono stati chiesti.

A N D O'. Altro è una indagine, giusta, opportunissima, su quello che è stato fatto e altro è stabilire i criteri per le operazioni da

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

farsi, che del resto sono ovvi; occorrerebbe un sindacato preventivo.

BERTOLI. Nessuno vuole questo.

PRESIDENTE. Forse troviamo un modo d'intesa. Tutti abbiamo convenuto sulla opportunità del potenziamento di questi enti mediante il conferimento delle somme assegnate ai fondi di dotazione. Però all'articolo 3 si stabilisce l'esclusione di ogni onere a carico dello Stato. È questo il punto che è stato messo in una luce particolare dalla Camera dei deputati con l'introduzione dell'articolo 3, il cui testo originariamente costituiva il terzo comma dell'articolo 2. Fu infatti presentato un emendamento, che venne accolto dall'allora sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Sarti, e messo in evidenza all'articolo 3. Questo recita: « Per effetto delle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato ».

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Fu fatto un articolo a parte perchè sorse il timore che questa norma, inserita al terzo comma dell'articolo 2 (il quale si riferisce alle leggi n. 48, n. 102 e n. 657), potesse essere interpretata nel senso che gli istituti assumevano il rischio delle sole operazioni di cui alle leggi indicate nel predetto articolo 2 e non anche alle leggi indicate all'articolo 1. Si è pertanto enucleata questa parte e si è fatto un articolo a parte.

PRESIDENTE. Possiamo far mettere a verbale che per tutto quanto riguarda gli articoli 1, 2 e 4 del disegno di legge, nel testo pervenuto al Senato dalla Camera dei deputati, vi è un sostanziale accordo della Commissione?

BERTOLI. Se rinviando la discussione, perchè dobbiamo porre il carro davanti ai buoi? L'orientamento generale è quello di far passare il disegno di legge; solo che tutti, e in particolare le opposizioni, desiderano avere dei chiarimenti. Quando li avremo avu-

ti, la prossima settimana, approveremo il provvedimento.

BOSSO. Per quanto riguarda la diligenza del servizio, io non so se il Sottosegretario potrà darci nella settimana prossima un profilo di tutti questi enti. Direi che invece dobbiamo riservarci la possibilità di andare avanti, senza pregiudicare l'approvazione del disegno di legge.

Io proporrei la seguente mozione d'ordine:

« La Commissione finanze e tesoro, approvando il disegno di legge n. 440 sul conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni, che consente tra l'altro di alleggerire la procedura burocratica del conferimento di finanziamenti alle piccole e medie imprese del Meridione di nuova impostazione o in corso di ammodernamento, rileva la necessità di una indagine conoscitiva sull'attività degli enti speciali a cui il disegno di legge si riferisce, da effettuarsi in sede di Commissione finanze e tesoro del Senato nel più breve termine possibile ».

BERTOLI. Questa se mai la presenterà quando avremo approvato il disegno di legge, dopo i chiarimenti forniti dal Governo.

PRESIDENTE. Chiediamo quindi all'onorevole Sottosegretario, anche per le ragioni di concretezza che in fondo ci hanno spinto a porre i quesiti, di riferirci nella entrante settimana se risultino — i suoi uffici possono benissimo fare una indagine in tal senso — sui fondi in questione partite chiuse con perdite che non siano state ristrate.

BERTOLI. Oppure quelle che sono in sofferenza da oltre due anni. Questo si può veder subito.

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Penso di poter riferire entro la prossima settimana.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rimane inteso che noi riprendere-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

mo e concluderemo la discussione del presente disegno di legge entro venerdì 21.

(Così rimane stabilito).

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali** » (565) (Approvato dalla Camera dei deputati), d'iniziativa del deputato Curti;

« **Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione** » (813), d'iniziativa del senatore Salari

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di iniziativa del deputato Curti: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali »; e d'iniziativa del senatore Salari: « Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale su di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Z U G N O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferirò su entrambi i disegni di legge, cominciando da quello del deputato Curti e integrandolo quindi con le modifiche introdotte col provvedimento presentato dal senatore Salari.

Il disegno di legge n. 565 riguarda la interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente la

imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali. È noto come tale legge, volendo a suo tempo favorire la riduzione dei prezzi di alcuni generi di prima necessità (grano, mais, segala, orzo, riso e olio vegetale), dispose per alcuni prodotti, quali il grano, il granturco, il riso e via dicendo, la esenzione dall'imposta generale sull'entrata, disponendo invece per altri (e fra questi gli oli vegetali) la riduzione dell'imposta dal 3 all'1 per cento. Invero la legge n. 941 parlava di oli vegetali allo stato commestibile, con esclusione quindi, secondo la lettera, di quelli allo stato greggio, che potevano divenire commestibili in seguito alla raffinazione. Il ministro Vanoni tuttavia precisò in sede di discussione della legge che con la dizione di oli vegetali allo stato commestibile si intendevano anche quelli divenuti tali in seguito a raffinazione.

La circolare del 27 giugno 1950, n. 60452 ha precisato infatti che sono soggetti all'aliquota ridotta all'uno per cento tutti gli oli destinati alla raffinazione, cioè non allo stato commestibile come oli greggi. C'è da dire che in un primo tempo erano stati esclusi gli oli di cocco e di palma e che soltanto con una risoluzione del dicembre 1965 sono stati inclusi. Quindi, in definitiva, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 1967 su tutti gli oli vegetali, sia allo stato commestibile grezzo sia diventati commestibili in seguito a raffinazione, e indipendentemente dalla provenienza, cioè se da disoleazione di semi o di frutti oleosi, veniva applicata l'aliquota IGE dell'1 per cento, poi diventata dell'1,30 per cento. Quindi, nonostante si tratti di una interpretazione autentica, praticamente è stata applicata, nel senso appunto come oggi viene proposto dall'onorevole Curti, fino al 1967.

Ora, il decreto-legge del 21 novembre 1967, n. 1050, all'articolo 11, stabilisce che l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata sugli atti economici aventi per oggetto oli da semi greggi è elevata al 5 per cento. C'è però un altro fatto, che riguarda il commercio dei semi e dei frutti oleosi, e cioè che l'aliquota IGE è stata portata, con l'articolo 11, dal 4 al 3 per cento. Inoltre, per gli oli greggi si è detto esplicitamente che l'aliquota IGE si applica anche nel caso in cui gli oli greggi siano destinati alla raffinazione per uso alimentare.

In tale modo è stata definitivamente superata l'interpretazione estensiva che all'articolo 8 della legge n. 941 era stata data fino al 1967.

Ora, considerato che il citato articolo 11 si riferiva solo agli oli di semi, e restava incerto il trattamento fiscale relativo agli oli da frutti oleosi, il Ministero, con una sua determinazione del 7 marzo 1968, ha chiarito che i frutti oleosi dovevano seguire lo stesso trattamento dei relativi semi, cioè l'olio proveniente da frutti oleosi doveva seguire lo stesso trattamento dell'olio proveniente dai semi da cui veniva estratto l'olio. Quindi, se si trattava di olio di oliva, per esempio, per cui si pagava l'1,30 per cento, veniva applicato l'1,30 per cento anche per la disoleazione dei frutti dell'olio di oliva, cioè le olive; se si trattava, invece, di cocco, di palma, di palmito, eccetera, siccome per l'olio di semi di questi prodotti si applicava il 5 per cento, anche per la disoleazione del corrispondente frutto oleoso si doveva applicare l'aliquota normale.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 1050 del 1967, la situazione era diventata quindi questa: l'IGE sugli oli da semi e l'olio estratto da frutti oleosi allo stato commestibile era dell'1,30 per cento, mentre sugli oli da semi greggi o sugli oli da frutti oleosi, ma che dovevano essere destinati alla raffinazione per diventare commestibili, era rispettivamente il 5 per cento e il 4 per cento. Per il commercio dei semi e dei frutti oleosi rimaneva in applicazione l'articolo 11, dove al primo punto si portava al 3 per cento, invece che al 4 per cento, l'imposta generale sull'entrata.

Ora, la proposta dell'onorevole Curti mira in sostanza ad evitare che il Ministero possa revocare *ex tunc* le circolari con le quali a suo tempo fu estesa agli oli greggi destinati alla raffinazione l'aliquota ridotta prevista per gli oli allo stato commestibile e naturalmente esigere anche il pagamento, salvo i termini di prescrizione, di tutta la differenza.

Il disegno di legge mira, inoltre, a mantenere sullo stesso piano di imposizione gli oli vegetali destinati ad uso alimentare indipendentemente dal fatto che siano commestibili allo stato greggio o invece lo diventino in seguito a raffinazione. Del resto, proprio a pro-

posito di questo, nella stessa relazione del senatore Salari si dice dell'assurdità che sull'olio di semi destinato all'alimentazione, quindi raffinato, sia applicato il 5 per cento. Dice giustamente il senatore Salari che è un importo che raggiunge lo stesso livello dell'IGE per quanto riguarda i lavori in oro e oggetti preziosi.

Quindi, in sostanza, la proposta Curti mira a mantenere le finalità e gli equilibri che sono stati stabiliti nel 1949 e che attraverso quella interpretazione ministeriale hanno sostanzialmente avuto validità per circa venti anni. Il vero squilibrio, però, è stato determinato dalla entrata in vigore della legge numero 1050 del 1967. Infatti è pure a tale provvedimento che si riferisce il disegno di legge n. 813 d'iniziativa del senatore Salari.

Invero tale provvedimento doveva riguardare soltanto la corresponsione di una integrazione.

Dirò ora qualche parola sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari. Nella relazione che accompagna il provvedimento si dice che gli articoli 11 e 12 della legge n. 1050 del 1967 non avevano nulla a che fare con la struttura della stessa legge che riguardava la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole.

Con l'articolo 11 si è disposta la riduzione dell'imposta generale sull'entrata sui semi e frutti oleosi dal 4 al 3 per cento; con l'articolo 12 si è elevata l'imposta di conguaglio dal 3,60 al 7 per cento. Ora, imposta di conguaglio significa protezione di ciò che sta all'interno; in questo caso, quindi, significa protezione dell'industria spremitrice di semi oleosi.

La relazione unita al disegno di legge n. 813 fa una serie di considerazioni (sulle quali non mi dilungo perchè certamente su di esse lo stesso presentatore del provvedimento si soffermerà) per concludere che in sostanza quelle disposizioni prevedevano una agevolazione (mascherata, dice il senatore Salari; giustificata, direi io) suggerita dalla necessità di disporre in più larga misura di pannelli oleosi per uso zootecnico.

Ma vi è un altro grosso problema che mi induce ad apprezzare la proposta del senatore Salari. Ed è questo. La Commissione della

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (12 novembre 1969)

Comunità economica europea che si occupa della materia, dopo aver fatto dei rilievi in merito ai calcoli effettuati dal Governo italiano sulla imposta di conguaglio e visto che a tali rilievi non era pervenuta risposta da parte dello stesso Governo italiano, adottò una direttiva, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 3 marzo 1969, con la quale, all'articolo 2, si dice: « La Repubblica italiana adotta le misure necessarie per modificare le aliquote di cui all'articolo precedente entro il termine di un mese ». Si trattava, naturalmente, di un mese dalla notifica. Non so quando sia avvenuta la notifica. Certo è che il termine stabilito dalla Commissione della CEE è largamente scaduto, per cui potremmo essere denunciati alla Corte di giustizia della stessa Comunità economica. Il provvedimento proposto dal senatore Salari risolverebbe completamente questo problema.

B E R T O L I . Il disegno di legge prevede una diminuzione dell'IGE sugli oli. Questo è importante.

Z U G N O , *relatore*. I due provvedimenti si integrano. Cioè notevole parte delle proposte contenute nel disegno di legge Salari sono contenute nel disegno di legge Curti, mentre alcune norme riguardano esclusivamente il provvedimento d'iniziativa del senatore Salari, ad esempio quella intesa a riportare dal 3 al 4 per cento l'IGE sul commercio di semi e frutti oleosi e quella dell'articolo 2, che riporta al 3,60 per cento l'imposta di conguaglio, eliminando così il rilievo della CEE.

Ora, per non approvare contemporaneamente due disegni di legge, di cui uno comprende notevole parte dell'altro, bisogna o trasportare le norme del disegno di legge Curti nel disegno di legge Salari oppure togliere da quest'ultimo le parti che sono già contenute nel disegno di legge Curti.

La mia proposta sarebbe questa: che il primo punto del primo comma dell'articolo 1 della proposta Salari, cioè fino a « è dovuta nella misura del 4 per cento » debba essere mantenuto nella proposta stessa...

B E R T O L I . Perchè mentre si aumenta l'imposta sui semi la si diminuisce poi sugli oli?

Z U G N O , *relatore*. L'imposta sul commercio dei semi è sempre stata quella normale. Era stata ridotta dal 4 al 3 per cento senza giustificazione.

B E R T O L I . Perchè la si vuole riportare al 4 per cento?

Z U G N O , *relatore*. Perchè è la misura normale.

La mia proposta è di mantenere il disegno di legge Salari inserendovi come emendamento l'articolo unico del disegno di legge Curti. Si tratterebbe cioè di sopprimere, nell'articolo 1 del disegno di legge n. 813, le parole: « Gli oli da semi destinati alla raffinazione per uso alimentare, sono assoggettati alla imposta generale sull'entrata nella misura dell'1,30 per cento ». Il secondo comma dello stesso articolo dovrebbe diventare ultimo comma e l'ultimo comma, dovrebbe essere sostituito dall'articolo unico del disegno di legge Curti.

In che cosa si differenzia, in sostanza, la proposta del deputato Curti da quella del senatore Salari? Nel fatto che la proposta Salari prende in considerazione soltanto gli oli da semi destinati alla raffinazione e prevede che siano assoggettati all'IGE nella misura dell'1,30 per cento contro il 5 per cento previsto in precedenza, escludendo quindi dallo stesso trattamento di favore gli oli da frutta oleose, cioè oliva, cocco, palma e palmisti.

Ora, la finalità è quella di ridurre il costo. Non si vede perciò la ragione di prevedere una agevolazione, fissando una misura dell'1,30 per cento, per gli oli da semi, sia pure destinati alla raffinazione, mantenendo la misura del 5 per cento per gli oli ottenuti dalla disoleazione di frutti come il cocco, la palma, eccetera, che poi vengono rettificati, quindi raffinati.

L'aspetto da guardare è quello della finalità, come già si fece nel 1949. Pertanto, se eliminassimo, come ho suggerito, il secondo punto del primo comma del disegno di legge Salari, sostituissimo l'ultimo comma dello

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

stesso articolo con la proposta Curti ed il secondo comma, che dice: « Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero di detti prodotti », lo inserissimo come ultimo comma, avremmo una norma organica ed armonica.

Sull'articolo 2 invece esprimo parere favorevole, in quanto appunto, tra l'altro, risolve il problema posto dalla CEE. Quindi credo di avere esaurito il mio compito, lasciando però alla Commissione di decidere se vuole che il disegno di legge Curti — dato che è stato già approvato dalla Camera dei deputati — segua il suo *iter*, o se invece vuole farne, insieme con la proposta Salari, un unico disegno di legge che regoli tutte le disposizioni che riguardano questa stessa materia.

B I A G G I . Desidero fare due osservazioni, la prima delle quali riguarda l'impressione che ho avuta ascoltando la lunga e laboriosa esposizione del collega Zugno: penso a quello che succederà quando si passerà — e si dovrebbe passare entro il 30 giugno 1971 — dall'IGE all'IVA. Le complicazioni del problema mi hanno fatto riflettere su questo particolare argomento.

L'altra osservazione è formale, e per questa mi rimetto un po' al parere del Presidente.

Ci è pervenuto, approvato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge Curti. Ora la proposta del relatore Zugno è di ritrasmettere alla Camera un disegno di legge Salari, in cui è conglobato il testo del deputato Curti. Questo è formalmente possibile?

P R E S I D E N T E . È formalmente possibile, dato che è formalmente possibile respingere un disegno di legge; noi possiamo quindi non approvarlo e trasmettere alla Camera quello del senatore Salari. Però di fronte al quesito non bisogna guardare solo alla sostanza, ma alla forma; vale a dire: un ramo del Parlamento ha espresso il suo avviso su una determinata materia, e ci manda il disegno di legge approvato. Il metterlo nel cestino per sostituirlo con un altro d'iniziativa del Senato, così, in modo... brutale, potrebbe anche essere considerata una grossa scortesia.

Mi pare che il senatore Zugno abbia contemperato, o proposto di contemperare le due ragioni: il disegno di legge presentato dal collega Salari e quello presentato dal deputato Curti, esaminati congiuntamente, danno luogo a un unico disegno di legge con un unico testo.

B I A G G I . Che ha un'altra denominazione?

P R E S I D E N T E . Come abbiamo avuto modo di notare negli atti parlamentari, i proponenti sono enunciati in ordine di presentazione dei disegni di legge; il testo esprime il consenso del Parlamento e tiene conto di quello che è stato accolto di ciascuno dei provvedimenti. In questo momento non ho bene sott'occhio la materia e non saprei esprimere un parere; però vorrei rispondere al quesito del senatore Biaggi con un altro quesito: quanti sono i provvedimenti che noi trasmettiamo all'altro ramo del Parlamento, e di là... muoiono perchè non sono mai discussi?

L I V I G N I . Io non sarei dell'avviso espresso dal relatore, perchè riterrei che proprio per praticità i due disegni di legge dovrebbero essere discussi separatamente: con il disegno di legge Curti risolviamo intanto la vecchia questione che è fin troppo « pendente ».

Sull'altra questione, invece, ho fatto prima quella domanda: noi siamo certi che poi, in altre sedi, discuteremo leggi su leggi in favore dell'olivicoltura? Per esempio, io chiedo che si riprenda il discorso con la Commissione agricoltura, e, se non basta, con la Giunta per gli affari europei, per richiamare l'attenzione sul problema. Vorrei sapere quali conseguenze può avere, o non può avere, sull'agricoltura il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha facoltà di esprimere un parere; se non lo fa, l'insistenza, affinché lo esprima, può venire o dal Presidente del Senato o dai membri della Commissione. Però oggi i termini sono scaduti, e che la Commissione finanze e tesoro si fermi adesso semplicemente per questa ragione non mi pare logico. Noi

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)22^a SEDUTA (12 novembre 1969)

ci siamo accorti che si tratta di un provvedimento che, a nostro avviso, ha notevoli riflessi nel campo agricolo, e l'istituto del silenzio è anche l'istituto della conferma. Quindi la Commissione agricoltura non ha vedute difformi. Anche noi, tante volte, ricorriamo alla formula di « non esprimere » il parere.

ZUGNO, *relatore*. Vorrei precisare un po' le cose, anche perchè adesso mi è stato consegnato un parere della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee. Il parere afferma che, dopo ampia discussione, sono emersi validi motivi di dubbio sulla conformità del disegno di legge n. 813 alle norme sancite dagli accordi comunitari. In sostanza dice che, ad avviso della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee, non ci sarebbe questo divario tra l'imposta di conguaglio attualmente stabilita e quella che devono sopportare gli spremitori di oli di semi, per cui non ci sarebbe una agevolazione degli spremitori italiani rispetto alle importazioni dall'estero, almeno in questa entità.

Indubbiamente questo è un fatto nuovo che viene alla nostra considerazione. So che in precedenza l'imposta era del 3,60 per cento e non è intervenuto nessun aumento per quanto riguarda gli oli di semi. Quindi non doveva essere giustificato l'aumento dal 3,60 per cento al 7 per cento.

Comunque la mia proposta era di fondere tutti e due i disegni di legge, con gli accorgimenti che suggeriva il Presidente.

BOSCO. Rivedendo la discussione svolta alla Camera, ho letto che il deputato Santagati, criticando l'interpretazione degli uffici, propone di estendere la portata della proposta agli oli di semi. Poi segue tutta una discussione in cui si nega che questo sia utile, in quanto urterebbe contro la politica per l'industria. Il disegno di legge Salari, su questo argomento, viene incontro a tale politica.

Per questo ritengo che debba essere esaminata con molta cautela dalla Commissione agricoltura. Comunque approvarei il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Curti.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Curti, che è già stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, desidero prospettare l'opportunità di un piccolo emendamento. Mi rendo conto che, accogliendo l'emendamento, si avrebbe il ritorno del provvedimento allo esame della Camera dei deputati; comunque lo sottopongo alla valutazione della Commissione e mi rimetto alla decisione che essa vorrà prendere in merito.

Premesso che il parere del Governo sul disegno di legge dell'onorevole Curti è favorevole, c'è da considerare l'opportunità, sostenuta dal Ministero delle finanze (alla Commissione competente della Camera dei deputati l'emendamento relativo non è stato purtroppo introdotto), di stabilire chiaramente che il trattamento agevolato nei confronti degli oli greggi vegetali è limitato solo agli oli greggi acquistati nello Stato o importati dall'estero per la diretta raffinazione da parte dell'acquirente o dell'importatore. Ciò allo scopo di escludere dalla sfera di applicazione di questo trattamento ulteriori atti economici che si riferiscono agli oli greggi.

L'emendamento che, come ho detto, sottopongo alla loro valutazione potrebbe consistere nell'inserimento della parola « direttamente » dopo l'espressione: « allo stato greggio ».

PRESIDENTE. Per comprendere bene, onorevole Sottosegretario, la proposta di emendamento, quel « direttamente » vorrebbe dire...

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. ... che questi oli greggi debbono essere raffinati dall'acquirente o dall'importatore senza altri passaggi.

PRESIDENTE. I passaggi debbono essere seguiti, per evitare evasioni. Nel caso che si tratti d'importazione, l'olio dalla frontiera deve andare direttamente alla raffineria: e qui c'è la possibilità di controllo, per

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

impedire l'immissione di altro olio di diversa provenienza. Se invece si tratta di olio non importato, cosa vuol dire il « direttamente »?

ZUGNO, *relatore*. Scusi, signor Presidente. Io vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario e i colleghi di considerare che bisogna partire da due norme: l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, per il quale ogni atto economico è soggetto ad una imposta, e l'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, il quale stabilisce che ogni atto economico concernente il commercio dei semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione è soggetto all'IGE nella misura del 3 per cento (il senatore Salari propone quella del 4 per cento). Ora la importazione dall'estero oppure l'acquisto interno di semi e frutti oleosi che non arrivano direttamente alla raffineria paga oggi l'imposta del 3 per cento. Cioè, se i semi non arrivano direttamente alla raffinazione ma subiscono un passaggio, pagano il 3 per cento perchè ogni atto economico concernente il commercio dei semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione è soggetto a tale imposta; se invece arrivano direttamente alla raffineria e vengono disoleati ai fini alimentari, allora l'olio vegetale paga l'IGE nella misura dell'1,30 per cento. Naturalmente ogni passaggio successivo di quell'olio, in quanto olio vegetale commestibile, anche se raffinato, paga l'1,30 per cento.

LI VIGNI. E se la raffineria lavora per conto di altri?

ZUGNO, *relatore*. In questo caso sappiamo benissimo qual è l'IGE da applicare. Non è pensabile che tutta la struttura della legge subisca delle notevoli modifiche.

PRESENTE. Se non ho mal compreso, il Governo, suggerendo di aggiungere l'avverbio « direttamente », si propone di chiudere tutto un settore di frode fiscale.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È esatto. Comunque non insisto.

PRESENTE. Dunque, il fatto di accertare — attraverso le cautele che l'Amministrazione solitamente usa — che il passaggio alla raffinazione è diretto, toglie il campo ad un complesso di rapporti di difficile individuazione.

SOLIANO. Perchè di difficile individuazione? Anzi, qui siamo sul terreno della facile individuazione, perchè quando si tratta d'importazione abbiamo il controllo della bolletta doganale.

PRESENTE. E quando si tratta di acquisti interni?

ZUGNO, *relatore*. Può darsi, per esempio, che un produttore di semi di girasole, invece di portare il prodotto direttamente alla raffineria, lo venda ad un intermediario (un commerciante all'ingrosso, una cooperativa, eccetera). Secondo me, l'agevolazione fiscale è accordata per il fatto che l'olio è raffinato per uso alimentare. Non vedo la ragione per cui si debba eliminare l'intermediario tra il produttore e il raffinatore. Molte volte ci sono società internazionali che acquistano i semi oleosi per rivenderli ai raffinatori.

PRESENTE. So che quello dell'olio è un campo nel quale la frode è vasta.

OLIVA. Ho dovuto assentarmi per un certo periodo e può darsi che mi sfugga qualcosa.

Lo scopo del provvedimento è di far coincidere le norme di legge con l'interpretazione che finora praticamente è stata data dagli uffici finanziari. Noi non dobbiamo innovare niente nella disciplina sostanziale. Si può chiedere al Governo di dire definitivamente qual è la formula che gli va bene per sanare il problema dell'interpretazione dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941. Vorrei dire che se ne assuma la responsabilità, purchè non vengano introdotte modifiche.

Qui si tratta di sanare una situazione: non dobbiamo concedere nulla, nè innovare in alcun punto. Dobbiamo soltanto confermare l'interpretazione della legge n. 941 del 1949. Allora chiedo perchè mai la parola « diret-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

tamente » dell'emendamento proposto dal Governo non sia stata inserita in prima lettura. E forse sfuggita?

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Probabilmente; comunque il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

Z U G N O, *relatore*. Della Commissione fanno parte dei giuristi che, probabilmente, meglio di me potranno spiegare e chiarire la cosa. Comunque io sono dell'avviso espresso ora dal collega Oliva e cioè che la norma (poichè è stata applicata così per venti anni), al fine di sanare legalmente questa situazione, deve soltanto essere interpretata autenticamente, in conformità, quindi, delle norme che già sono state applicate; se introduciamo il « direttamente », non si può più parlare di interpretazione autentica, bensì di una vera e propria innovazione, non più applicabile *ex tunc*, bensì *ex nunc* e cioè a dire soltanto da questo momento. Tale emendamento, in effetti, crea il pericolo di dover fare pagare la differenza in relazione a norme che ha applicato lo stesso Ministero. D'altronde il Ministero delle finanze in nessuna delle sue circolari ha mai parlato di « direttamente »; quindi non vedo ora il perchè di questo emendamento.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dispiace di aver impegnato per tanto tempo la Commissione, ma ripeto che il Governo non insiste nel suo emendamento.

P R E S I D E N T E. Comunque, sarebbe bene approfondire l'argomento, magari trattandolo nella seduta di domani, quando il Governo ci avrà potuto dare qualche chiarimento.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripeto ancora che il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

A N D O'. Prendo la parola per porre una questione di ordine formale. Ritengo che veramente non sia il caso, visto che si vuole perfezionare la norma, di unificare questi due provvedimenti. D'accordo che la

proliferazione delle leggi non è mai cosa opportuna; ma in questo caso, anche se abbiamo l'occasione e la possibilità di farlo, credo che sia meglio, da un punto di vista legislativo, considerare i disegni di legge singolarmente.

P R E S I D E N T E. La Commissione, in effetti, si era avviata su questa strada, anche se non c'era stata una delibera formale in tal senso. Poi il relatore ha ricordato che l'interpretazione autentica di cui si parla è riferita ad una legge di venti anni fa e, poichè è fatta a titolo di sanatoria, merita di essere chiusa in una cornice particolare. Ma ora vedo che dobbiamo tornare al punto di partenza.

Z U G N O, *relatore*. Veramente pensavo che tutto dovesse scorrere con una certa facilità, anche il disegno di legge Salari; ma ora penso che un po' di riflessione sarebbe opportuna.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È da tenere presente che sul disegno di legge Salari il Ministero delle finanze ha espresso parere negativo.

P R E S I D E N T E. Allora, a questo punto, io ritengo che si possa passare alla votazione del disegno di legge n. 565, già approvato dalla Camera dei deputati e sul quale il relatore ha espresso parere favorevole e il Governo, pur essendo d'accordo, ha suggerito un emendamento sulla cui approvazione, peraltro, ha precisato che non intende insistere, affidandosi alla volontà della Commissione.

S A L A R I. Per quanto non faccia parte di questa Commissione, prendo la parola per alcune brevi considerazioni.

Mi pare che l'emendamento suggerito dal sottosegretario Borghi sia quanto mai importante; io non conosco la motivazione della proposta Curti, però mi pare di comprendere dal disegno di legge, così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, che lo scopo sia di equiparare, ai fini del trattamento fiscale, gli oli vegetali allo stato commestibile agli oli vegetali allo stato greggio

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

22ª SEDUTA (12 novembre 1969)

destinati alla raffinazione per uso alimentare. Pertanto includere o escludere l'emendamento del Governo, e cioè la parola « direttamente », è cosa molto importante, perchè se non l'includiamo sorge il problema del controllo; infatti se questi oli vegetali allo stato greggio, cioè non commestibili perchè hanno caratteristiche tali da renderli assolutamente inavvicinabili all'olfatto e al palato, per la raffinazione per uso alimentare debbono passare per dieci o venti mani, chi controlla? E voi solleverete gli acquirenti di questi oli destinati alla raffinazione da ogni imposizione, compresa l'imposta generale sull'entrata?

O L I V A . Così, almeno, ho capito io. Però, in concreto, l'equiparazione c'è stata per gli oli destinati alla raffinazione; anche se nella legge non era scritto, tale equiparazione veniva applicata. Questo solo nei casi in cui la raffinazione veniva fatta direttamente, oppure in pratica si tolleravano i passaggi dal produttore di olio greggio ad altro che lo raffinasse ad uso alimentare? Siamo disposti a darvi quello che chiedete, però se restiamo nel campo dell'applicazione pratica dell'incompleta norma del 1949; ma se si tratta — invece — di innovare e dire che da oggi in poi la legge non si applica più come lo è stata dal 1949 ad oggi, bensì si applica limitando col « direttamente », allora si tratta di una norma nuova, perchè se l'introduciamo adesso significa che diamo il diritto, a coloro che hanno già pagato, di richiedere il rimborso: mi pare che la questione sia in questi termini.

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Di fronte alla richiesta di precisare se l'introduzione dell'avverbio « direttamente » modifica il regime fino ad oggi in vigore, dichiaro di non essere ora in grado di rispondere. Domani, comunque, potrò dare alla Commissione una risposta precisa.

S O L I A N O . Non è possibile fare altrimenti. Noi abbiamo un principio generale che è quello in base al quale l'agevolazione si dà ai fini della destinazione del prodotto e non al numero dei passaggi; se, al contrario, seguiamo quest'ultima strada, allora

creiamo un nuovo principio sul quale, oltre tutto, dobbiamo fare molta attenzione.

O L I V A . Però sinora si è sempre fatto così.

P R E S I D E N T E . Probabilmente l'emendamento suggerito deriva dal fatto che, nella realtà, si sono verificati dei casi di evasione che con quel « direttamente » vengono eliminati. D'altra parte noi ci troviamo di fronte ad un caso di interpretazione autentica . . .

O L I V A . Che non può essere che *ex tunc*, altrimenti significa che la norma, approvata nel 1949, ha valore soltanto da oggi in poi.

P R E S I D E N T E . Il concetto esposto dal senatore Oliva è estremamente chiaro, cioè si tratta di ricavare quella che è la vera applicazione, da venti anni in qua, della norma e di consolidarla nel testo legislativo; però è pacifico anche che da venti anni in qua, in materia di oli, la tecnica è talmente avanzata che potrebbe darsi che l'Amministrazione fiscale si sia accorta di poter essere presente soltanto con l'inserimento nella norma di quel « direttamente », e cioè si sia accorta che l'interpretazione autentica possa essere fatta soltanto con l'approvazione di quell'emendamento. Pertanto bisogna lasciare al Governo il tempo di appurare la questione in modo da poterci riferire.

Questo per quanto riguarda il disegno di legge n. 565; per quanto riguarda, invece, il disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari, il n. 813, sarà bene dare tempo sia al relatore che al proponente di prendere visione di quel parere negativo preannunciato dal Governo.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,20.